

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 523}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALMIRANTE, RUBINACCI, ALPINI, TATARELLA, RALLO,
MICELI, LO PORTO, PELLEGATTA**

Presentata il 22 settembre 1983

Riconoscimento dei diritti acquisiti previsti per il trattamento di quiescenza dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, limitatamente al personale civile e militare dello Stato collocato a riposo nel periodo 1° giugno 1977-1° marzo 1979

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge, intendiamo sanare una discrasia verificatasi per la successione di tre provvedimenti di legge a brevissima distanza di tempo fra loro e che in base al principio per cui una norma successiva abroga, anche se specificatamente non lo dispone, le precedenti, ha determinato una ingiusta ed indebita lesione di diritti già acquisiti.

Questo contrasto è stato determinato dal decreto-legge 6 giugno 1981 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 432, che reca: « Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Re-

pubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione » e dal decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, sulla « Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa l'Università », convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1981, n. 391, in relazione a specifiche norme contenute

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nella legge 11 luglio 1980, n. 312, sul « Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato ».

Tale legge, sull'assetto retributivo-funzionale, ha disposto che:

a) per il personale dei ministeri - articolo 4 -: « Il personale in servizio alla data del 1° gennaio 1978 è inquadrato nelle nuove qualifiche funzionali, ai fini giuridici, dalla stessa data... »;

b) per il personale della scuola - articolo 46 -: « Il personale in servizio alla data del 1° giugno 1977 è inquadrato nelle qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla stessa data... »;

c) per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - articoli 101 -: « Il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, esclusi i funzionari con qualifica dirigenziale, in servizio al 1° ottobre 1978, è inquadrato... con decorrenza giuridica 1° luglio 1977 »;

d) per il personale militare - articolo 140 -: « Il personale militare di grado inferiore a colonnello, in servizio alla data del 1° gennaio 1978, è inquadrato, ai fini giuridici dalla stessa data... ».

Infine l'articolo 152 della predetta legge disponeva: « l'eventuale maggiore anzianità rispetto a quella conferita nei livelli retributivi con l'inquadramento effettuato in applicazione della presente legge sarà disciplinata anche gradualmente a cominciare dal triennio 1979-1981 ». Ma, al secondo comma, diceva anche: « nei confronti di coloro che maturino il diritto di trattamento di quiescenza il riconoscimento di cui al primo comma verrà comunque effettuato con priorità ».

Ora, di tutta questa armonica e collegata costruzione legislativa, nulla o quasi è rimasto, per il sopravvenire dei due decreti-legge che senza alcun motivo apparente, e neppure giuridicamente suffragato da qualche mutamento di fatto, hanno disatteso le disposizioni del luglio 1980

negando quanto già concesso neppure un anno prima.

Infatti, l'articolo 8 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, considera soltanto il personale cessato dal servizio nel corso di vigenza del triennio contrattuale 1979-1981, con decorrenza dal 1979 (personale non docente della università, ecc.) o dal 1° aprile 1979 (personale della scuola) e, analogamente, l'articolo 26 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, considera le date del 1° gennaio 1979 per il personale dei ministeri e militare ecc., del 1° aprile 1979 per quello della scuola e del 1° luglio per il personale dei monopoli di Stato. In tal modo si sono disattese senza alcun motivo le scadenze sopra elencate ai punti da a) a d), colpendo dei diritti già acquisiti.

Riteniamo che si tratti di una classica « svista » del legislatore in quanto è ben lecito dubitare che questa soppressione di diritti sia dovuta ad una motivata valutazione del problema, ma, qualunque ne sia stata la causa o la ragione, resta pur sempre una lesione di diritti con evidente e specifico danno per gli interessati.

Inoltre, il Tribunale amministrativo del Lazio, con ordinanza del 28 marzo 1983, di fronte al ricorso di alcuni interessati ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondato, con riferimento all'articolo 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 3 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981 e dell'articolo 8 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, come modificato dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, « nei limiti in cui non prevedono l'estensione ai dipendenti della scuola collocati in quiescenza nel periodo tra il 1° aprile 1979, dei benefici concessi ai dipendenti messi a riposo successivamente a quest'ultima data » ed ha disposto le trasmissioni degli atti alla Corte costituzionale.

Riteniamo, quindi, necessario e doveroso presentare questa proposta di legge che intende sanare in via definitiva delle situazioni altrimenti discriminatorie, ed intendiamo restare nel solco della volontà espressa dal legislatore nel momento in

cui ha dettato le norme per il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.

Nella scorsa legislatura, venne presentata dal gruppo del MSI-destra nazionale, una analoga proposta di legge (n. 3453) che, assieme ad altre di eguale contenuto, venne esaminata dalla I Commissione e nella seduta del 27 aprile 1983 fu ap-

provato l'articolo corrispondente all'attuale articolo unico di questa proposta di legge. Solo lo scioglimento anticipato delle Camere, impedì l'approvazione definitiva della norma.

Confidiamo quindi che gli onorevoli colleghi, anche alla luce di questi precedenti, vorranno dare il loro voto favorevole alla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato inquadrato nei livelli retributivi a norma degli articoli 4, 46, 101, 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, collocato a riposo dalle date di decorrenza giuridica previste dalla predetta legge ed avente titolo al riconoscimento della valutazione dell'intera anzianità pregressa a norma dell'articolo 152 della legge medesima, è riliquidato, secondo le norme contenute nel decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, e nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.